



Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Milano

REGOLAMENTO ORTI COMUNALI

REGOLAMENTO ORTI COMUNALI

I N D I C E

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento**
- Art. 2 – Contratto di assegnazione**
- Art. 3 – Rinnovo contrattuale**
- Art. 4 – Requisiti per l'assegnazione**
- Art. 5 – Graduatoria**
- Art. 6 – Assegnazione**
- Art. 7 – Utilizzo**
- Art. 8 - Manutenzione, difesa delle colture e concimazione**
- Art. 9 – Orario di apertura e chiusura**
- Art. 10 - Chiusura del contatore acqua**
- Art. 11 – Risoluzione del contratto**
- Art. 12 – Comitato di gestione**
- Art. 13 – Recinzione, manufatti e presa d'acqua**
- Art. 14 – Danni, furti ed infortuni**
- Art. 15 – Gestione dei rifiuti**
- Art. 16 - Referente tecnico**
- Art. 17 - Canone annuo e spese**
- Art. 18 – Norme transitorie e finali**

R E G O L A M E N T O O R T I C O M U N A L I

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale nella costituzione degli orti comunali ravvisa un servizio socialmente utile, che si svolge in piena armonia con l'ambiente; con il recupero delle attività manuali ed il contatto diretto con la natura, mira a suggerire agli anziani del territorio un uso sereno del tempo libero, favorendo e sviluppando il rapporto e l'aggregazione sociale tra le persone.

L'amministrazione comunale realizza gli orti comunali, presso aree libere di proprietà comunale e che si prestino allo scopo. Il contratto d'assegnazione ha validità 3 anni.

ART. 2 - CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE

L'orto viene assegnato mediante contratto di comodato ad uso gratuito, previa formazione di graduatoria: la durata del contratto è prevista in 3 anni.

L' A.C. si riserva di assegnare a suo insindacabile giudizio, in deroga al presente regolamento, in numero massimo di 4 orti a persone socialmente svantaggiate o in particolari condizioni di disagio in carico ai servizi sociali, sulla base di una direttiva espressa dalla Giunta Comunale e correlata da una relazione dell'assistente sociale".

ART. 3 - RINNOVO CONTRATTUALE

I contratti relativi alle assegnazioni disciplinate dal presente regolamento non possono essere rinnovati tacitamente; il rinnovo è possibile solo previa richiesta che dovrà pervenire entro i tre mesi precedenti alla scadenza del contratto, anche per il rinnovo saranno richiesti i requisiti stabiliti l'assegnazione iniziale.

ART. 4 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Potranno concorrere all'assegnazione degli orti le persone che:

- hanno già compiuto il sessantesimo anno di età;
- non svolgono attività lavorativa;
- sono residenti nel Comune di Bovisio Masciago da almeno 1 anno;
- non dispongono nel territorio del comune di Bovisio Masciago e/ o nei comuni limitrofi, fondi di proprietà, o appartenenti a familiari conviventi, destinati alla coltivazione;
- non abbiano avuto condanne penali per reati contro l'ambiente;
- non facciano parte di nucleo familiare già assegnatario di orto comunale.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere comprovati mediante autocertificazione allegata alla domanda.

ART. 5 – GRADUATORIA

Le istanze di assegnazione vanno presentate mediante compilazione di apposito modulo da ritirare presso il settore servizi alla persona, l'istruttoria delle medesime, l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento sarà curata dal competente Settore. Con determinazione dirigenziale verrà approvata la graduatoria e si provvederà a comunicarla agli assegnatari per la sottoscrizione dei relativi contratti di comodato ad uso gratuito. La graduatoria sarà redatta in base al punteggio di seguito elencato:

- **0,10** per ogni anno di età anagrafica successivo al sessantesimo;
- **0,50** per ogni anno di residenza nel Comune di Bovisio Masciago;
- **0,50** per ogni anno successivo all'inserimento nelle graduatoria.

La graduatoria rimarrà aperta ed entro il 28 febbraio di ogni anno si provvederà al suo aggiornamento ed all'assegnazione degli eventuali lotti liberi.

ART. 6 – ASSEGNAZIONE

L'assegnazione è fatta nominativamente al richiedente; non può a nessun titolo essere invece estesa/trasferita/ceduta ad altri soggetti.

Gli orti saranno numerati e la scelta degli assegnatari, seguendo le graduatorie, sarà fatta per sorteggio.

Qualora ci siano richiedenti che abbiano lo stesso punteggio in graduatoria, la scelta fra di loro sarà fatta per sorteggio.

In caso di decesso del concessionario, potrà subentrare un familiare facente parte dello stesso stato di famiglia, sempre che se ne verifichi il possesso degli stessi requisiti previsti per la prima assegnazione (di cui all'art.4); in difetto, o in assenza di richiesta in tal senso, i familiari avranno 30 giorni per raccogliere i frutti eventualmente presenti.

ART. 7 – UTILIZZO

L'orto va condotto in modo decoroso, solo per la coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori, e solo per consumo proprio e dei propri familiari. E' severamente vietata la produzione per commercializzare i prodotti. In caso di decesso dell'assegnatario è consentito a un familiare che ne faccia richiesta la raccolta dei prodotti seminati.

E' fatto divieto:

- di installare, anche solo temporaneamente, e di utilizzare, strutture per cottura cibo.
- di modificare le strutture avute in uso;
- occultare la vista dell'orto con teli plastici e/o materiali vari;
- costruire passaggi pedonali in cemento con elementi a lastre e/o similari;
- costruire pergolati di legno o altro materiale;
- ampliare e modificare l'orto assegnato
- interrare vasche per la raccolta delle acque
- scavare pozzi per l'emungimento delle acque sotterranee
- installare gruppi elettrogeni e, in genere ogni tipo di impianto;
- utilizzare bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui.
- di piantumare alberi ad alto fusto, siano essi piante da frutto o alberi a carattere ornamentale;
- di allevare e custodire animali nell'orto;
- di scaricare materiali inquinanti;
- di bruciare stoppie e rifiuti, se non nei modi e nei tempi fissati dalle disposizioni vigenti in materia
- di provocare rumori molesti e quant'altro possa essere in contrasto con i vigenti Regolamenti Comunali.

ART. 8 – MANUTENZIONE, DIFESA DELLE COLTURE, CONCIMAZIONE

1. La manutenzione del terreno all'interno di ogni lotto si intende a carico dell'assegnatario.
2. La manutenzione degli spazi comuni, percorsi interni e le aiuole a verde presenti all'interno dell' area è a carico degli assegnatari che tramite il comitato di gestione decideranno i turni per stabilire di volta in volta chi se ne dovrà occupare e le modalità.
3. È vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti, o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e le persone. Sono ammesse le sole concimazioni di tipo organico o comunque compatibili con i disciplinari provinciali per la coltivazione biologica.

ART. 9 – ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

L'orario di apertura e chiusura è stabilito dal Comitato di gestione, tenendo conto del succedersi delle stagioni. L'incaricato della chiusura serale e stagionale, individuato dal Comitato di gestione, dovrà provvedere alla chiusura della saracinesca/pompa dell'acqua.

ART. 10 – CHIUSURA DEL CONTATORE ACQUA

Nel periodo invernale, in caso di condizioni climatiche avverse con temperature inferiori a 0° C l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiudere il contatore generale dell'acqua. Durante il periodo estivo e nel caso di siccità e di conseguenti restrizioni idriche gli assegnatari si devono adeguare alle disposizioni che vengono emanate dal Comune mediante ordinanza sindacali e/o provvedimenti amministrativi finalizzati al risparmio delle risorse idriche.

Nei confronti dell'Amministrazione Comunale non può essere avanzata alcuna richiesta per danni o per indennizzi connessi con l'impossibilità o la difficoltà di irrigazione, per la perdita di colture o per il danneggiamento delle stesse

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di comodato ad uso gratuito obbliga il contraente alla scrupolosa osservanza del presente regolamento, pena la risoluzione del contratto. Inoltre qualora l'orto non venga coltivato o venga lasciato in stato di incuria per più di 1 anno, e nel caso di mancato versamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese di cui al successivo art 17, il contratto è da intendersi risolto senza che il contraente possa avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento.

La revoca sarà preceduta da contestazione scritta, con indicazione delle disposizioni violate ed assegnazione del termine di 10 gg. per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Il provvedimento di revoca, debitamente motivato, sarà sottoposto al preventivo parere della Commissione consiliare per la politica dei servizi alla popolazione.

Il contratto potrà essere risolto da entrambe le parti con disdetta scritta da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima;

Qualora l'Amministrazione Comunale avesse la necessità di destinare ad altri usi l'area, potrà risolvere i contratti di comodato ad uso gratuito, dandone comunicazione scritta agli assegnatari con un preavviso di almeno 6 mesi, con esclusione per i contraenti della possibilità di richiesta di indennizzo o risarcimento.

ART. 12 - COMITATO DI GESTIONE

Gli assegnatari eleggeranno, di comune accordo tra di loro, il Comitato di Gestione formato da tre membri effettivi e tre supplenti che costituirà organo referente per l'Amministrazione Comunale.

I nominativi dei componenti il Comitato di Gestione, che resteranno in carica per 3 anni, e saranno prontamente sostituiti in caso di impedimento o sopravvenuta impossibilità di ricoprire la carica, saranno comunicati all'Amministrazione Comunale subito dopo l'elezione, che dovrà avvenire entro due mesi dalla prima assegnazione.

Funzione del Comitato di Gestione è quella di risolvere eventuali controversie che dovessero venirsi a creare tra gli assegnatari, nonché quello di far osservare, rendendosene garanti, il presente regolamento.

ART. 13 - RECINZIONE – MANUFATTI E PRESA D'ACQUA

L'area di proprietà comunale all'interno della quale sono realizzati i singoli orti è perimetrata con recinzione di rete in filo di acciaio plastificato h 200 metri, montata su pali in acciaio, vi si accede tramite un cancello carraio dalla via Delle Roveri. All'interno della stessa i singoli lotti sono separati da rete semplice h 100 e forniti ognuno di casetta in legno per il ricovero degli attrezzi e punto acqua costituito da una colonna con rubinetto.

L'Amministrazione Comunale provvederà a installare un contatore unico per l'erogazione L'uso dell'acqua è riservato solo per l'annaffiatura. L'eliminazione degli sprechi di acqua è affidata al buon senso degli assegnatari. Non saranno forniti gli attrezzi per la lavorazione e l'irrigazione.

ART. 14 – DANNI – FURTI – INFORTUNI

L'Amministrazione comunale non è responsabile, per qualsivoglia danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi. È facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere in ogni momento all'assegnatario la stipula di idonea polizza assicurativa per danni a cose e terzi. Ogni controversia, questione, vertenza, verrà esaminata dal Comitato di Gestione con riferimento, nel rispetto ed in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente, ed in particolare quella civilistica relativamente alla responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 15 - GESTIONE DEI RIFIUTI

Gli assegnatari potranno effettuare, previa comunicazione al referente tecnico, il compostaggio della frazione verde, proveniente esclusivamente dalla coltivazione dell'orto assegnato. A ciascuno degli assegnatari verranno consegnati a titolo gratuito n. 10 sacchi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Tali rifiuti dovranno essere conferiti al servizio pubblico oppure conferiti direttamente alla piattaforma ecologica comunale di via Brughetti, 54, secondo il regolamento comunale vigente.

E' vietato conferire rifiuti non provenienti dalla coltivazione dell'orto.

ART 16 - REFERENTE TECNICO

Qualora se ne ravvisasse la necessità, è a disposizione degli assegnatari un operatore tecnico comunale presso l'ufficio tecnico – Settore Lavori Pubblici.

ART. 17– CANONE ANNUO E SPESE

Gli assegnatari degli orti dovranno versare al Comune a titolo di rimborso spese un importo pari a € 30,00 annuali. Ogni intervento di manutenzione ordinaria sarà posta a carico dell'assegnatario.

La somma dovuta a titolo di rimborso spese nonché per il costo della fornitura di acqua, sarà versato a consuntivo previa comunicazione dell'importo dovuto a ciascun assegnatario.

ART. 18 - NORME FINALI

Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti. Eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento saranno approvate sentito il parere non vincolante del Comitato di Gestione di cui all'articolo 12. Il presente Regolamento deve essere allegato ai singoli contratti come parte integrante.